



COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 11/04/2018

OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE CAMPEGGIO 'MARINA DELLE ROSE'. ESAME E ADOZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 20 21 DELLA LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 1989, DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO PRESENTATA DALLA SOCIETÀ ECOCAMPING S.R.L.

L'anno **2018** addì **11** del mese di **Aprile** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** ed in seduta Pubblica di **Prima convocazione**, con l'intervento dei Signori:

Consiglieri	Presente
TIROTTA ANTONIO	SI
DEMURO MARCO	SI
MELAIU PIETRO	SI
PIRINA PASQUALE	SI
MOI MICHELA	SI
ADDIS MARCO	SI
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA	SI
CAREDDU TOMASINA	SI
SCANO MARIELLA	SI
GIORGIONI PIETRO	NO
LEONI MONICA	NO
USCIDDA DARIO	SI
CASSONI MATTEO	SI

Totale presenti: **11** Totale assenti: **2**

Il Presidente, TIROTTA ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas

IL PRESIDENTE

Illustra la proposta all'ordine del giorno sottolineando l'impegno del Consiglio comunale e dell'Amministrazione a porre in essere gli atti di pianificazione e programmazione fondamentali per la crescita, lo sviluppo dell'economia, dell'occupazione ed il miglioramento del tessuto sociale e descrivendo la proposta di variante al piano di lottizzazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 1982, presentata dalla società lottizzante al fine di riattivare il campeggio denominato "Marina delle Rose", che non risulta in esercizio ormai da diversi anni, permettendo una migliore organizzazione dei flussi e dei servizi all'interno dello stesso.

Continua illustrando nel dettaglio le proposte di modifica avanzate evidenziando la nuova distribuzione delle aree destinate a standard in cessione al Comune.

Interviene il Consigliere Cassoni chiedendo delucidazioni sulla realizzazione delle infrastrutture previste in convenzione.

Risponde il Sindaco precisando le tipologie di infrastrutture a carico dei lottizzanti e quelle la cui realizzazione avverrà a cura dell'Ente.

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 23/03/1982 è stato approvato il piano di lottizzazione e il relativo schema di convenzione per la realizzazione di un campeggio denominato "Marina delle Rose" in località "Nicolacciu", comparto 11 "Campeggio ecologico" del vigente Programma di fabbricazione;
- che, con decreto dell'Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica n. 1008/U del 07/07/1982, la Regione Autonoma della Sardegna ha concesso il nulla osta a lottizzare;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 06/04/1984 è stata approvata la variante al piano di lottizzazione del campeggio in località "Nicolacciu", comparto 11 "Campeggio ecologico" del vigente Programma di fabbricazione;
- che con decreto dell'Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica n. 1050/U del 17/07/1984, la Regione Autonoma della Sardegna ha concesso il nulla osta a lottizzare;
- che in data 15 gennaio 1986 è stata stipulata la convenzione urbanistica, registrata presso l'ufficio territoriale di Tempio Pausania (SS) dell'Amministrazione finanziaria in data 28/01/1986 al n. 2418, mod. 2, vol. 134, tra il Comune di Aglientu e la società Ecocamping. S.r.l. con sede in Aglientu (SS) località "Naracuneddu";

RILEVATO che le opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione risultano regolarmente concluse;

ATTESO che il campeggio allo stato attuale non risulta in esercizio e che l'area è stata oggetto di intervento di riqualificazione autorizzato ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo);

VISTA l'istanza avanzata dalla società lottizzante, acquisita al protocollo dell'ente in data 06/04/2018 al n. 2932, con la quale presenta una variante al piano di lottizzazione approvato, relativamente alla diversa distribuzione degli standard urbanistici al fine di permettere una migliore organizzazione dei flussi e dei

servizi all'interno del campeggio, funzionale alla qualificazione dell'offerta turistica;

- CONSIDERATO che la proposta di variante presentata prevede la cessione al Comune di Aglientu da parte della società lottizzante di un terreno di proprietà di 2.500 mq da adibire a cura e spese del lottizzante a parcheggio, in adiacenza al parcheggio esistente in località "Naracu Nieddu", nonché di una porzione di terreno di proprietà da destinare a verde pubblico della superficie di 23.532 mq, il tutto in luogo delle aree individuate nelle planimetrie del piano di lottizzazione approvato e già cedute al Comune di Aglientu ai sensi dell'articolo 1 della convenzione urbanistica, meglio rappresentate nelle planimetrie allegata alla proposta di variante;
- ATTESO che inoltre la società lottizzante si impegna alla cessione di un'area di 2.000 mq da destinare ad area di sosta in prossimità dell'ambito di spiaggia e alla cessione di parte di terreni di proprietà ricadenti all'interno del sedime stradale del percorso litoraneo in permuta alla cessione del reliquato stradale della strada comunale "Castelsardo – Santa Teresa Gallura", da adibire a percorso per la fruizione del litorale;
- ESAMINATI gli elaborati progettuali redatti dal geom. Francesco Ortu, con studio professionale in Aglientu (SS) località "Rena Majore", allegato all'istanza di variante;
- CONSIDERATO che la proposta in oggetto non incide sul dimensionamento globale del piano sugli indici di fabbricabilità, non prevede la realizzazione di nuovi volumi e non diminuisce le dotazioni di spazi pubblici, ma opera una redistribuzione spaziale degli standard urbanistici conveniente sia in termini di dotazioni di nuove infrastrutture pubbliche che migliore organizzazione delle aree;
- DATO ATTO che la redistribuzione degli standard urbanistici prevista nella proposta di variante rispetta i parametri stabiliti con il decreto dell'Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, recante la disciplina dei limiti e dei rapporti relativo alla formazione di nuovi strumenti urbanistici e alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna;
- CONSIDERATO che la proposta di variante deve essere approvata ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna);
- VISTO il Piano paesaggistico regionale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 36/7 del 05/09/2006;
- VISTO il Piano urbanistico comunale approvato definitivamente dal Consiglio comunale con deliberazione n. 14 del 03/05/2004, per il quale la Regione Autonoma della Sardegna, con determinazione del direttore della Direzione generale della Pianificazione urbanistica e territoriale e della vigilanza edilizia n. 603/D.G. del 04/11/2004, ha espresso parere di coerenza parziale con gli strumenti di pianificazione sovraordinati ed entrato in vigore esclusivamente per l'ambito urbano e l'agro in data 9 dicembre 2004 con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 39, parte III;
- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 16/12/2015 è stato adottato, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), il Piano urbanistico comunale

redatto in adeguamento al Piano paesaggistico regionale e al Piano stralcio di assetto idrogeologico;

- ATTESO che l'avviso di adozione del Piano urbanistico comunale è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 5 del 4 febbraio 2016;
- VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 16/03/2018, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), il Piano urbanistico comunale redatto in adeguamento al Piano paesaggistico regionale e al Piano stralcio di assetto idrogeologico;
- CONSIDERATO pertanto necessario provvedere in merito alla richiesta di variante, in conformità a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale);
- RILEVATO che, ai fini della permuta del reliquato stradale della vecchia strada comunale "Castelsardo – Santa Teresa Gallura", trattandosi di bene demaniale del Comune, ai sensi degli articoli 822, comma 2, e 824 del codice civile, per poter procedere alla regolarizzazione della cessione del reliquato in trattazione è necessario provvedere all'approvazione definitiva della proposta di variante alla sua sdemanializzazione, con il passaggio del bene in oggetto dal demanio pubblico comunale al patrimonio disponibile del Comune, secondo le procedure stabilite dall'articolo 829, comma 2, del codice civile;
- ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili delle aree interessate, così come risulta dall'attestato allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- VISTO lo Statuto comunale;
- VISTO il seguente esito della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: n.11
 - Consiglieri favorevoli: n.11
 - Consiglieri contrari: n.-
 - Consiglieri astenuti: n. -

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di adottare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 45 del 1989, la variante al piano di lottizzazione in oggetto, destinato a campeggio denominato "Marina della Rose", presentata dalla società lottizzante Ecocamping. S.r.l. con sede in Aglientu (SS) località "Naracunieddu", composta dagli elaborati elencati all'allegato A.

3. Di disporre la pubblicazione dell'avviso di adozione, nel rispetto del procedimento finalizzato all'approvazione definitiva del piano stesso, secondo le forme previste dalla legge regionale n. 45 del 1989.
4. Di disporre il deposito di tutti i predetti atti presso la segreteria del Comune di Aglientu.
5. Di trasmettere la proposta di variante al competente Servizio Tutela paesaggistica della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della Regione Autonoma della Sardegna, per l'espressione del parere di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 28 del 1998.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 10**

Ufficio Proponente: **Ufficio Urbanistica**

Oggetto: **PIANO DI LOTTIZZAZIONE CAMPEGGIO "MARINA DELLE ROSE". ESAME E ADOZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 20 21 DELLA LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 1989, DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO PRESENTATA DALLA SOCIETÀ ECOCAMPING S.R.L.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Urbanistica)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/04/2018

Il Responsabile di Settore

Dott. Fabrizio Porcu

Parere Contabile

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/04/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Franceschina Garroni



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTA ANTONIO)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 3162.

Aglientu, li 17/04/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

Aglientu, li 17/04/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all'originale così come in atti.

Aglientu, li 17/04/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)